

EMERGENZA CORONAVIRUS - CAMPAGNA ANTINCENDI 2020
DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19
Adozione di misure straordinarie per la Base operativa antincendio di Fenosu

Convenzione

TRA

La **Società SO.GE.A.OR. srl** avente sede legale in Oristano - S.P. 57 - Km 3,5/4 - Località Fenosu – codice fiscale 00702870957, di seguito individuata come Società titolare, rappresentata dal Dott. Riccardo Faticoni, in qualità di presidente e rappresentante legale,

E

La **Regione Autonoma della Sardegna**, con sede in Cagliari Viale Trento 69 – codice fiscale 80002870923, di seguito individuata come parte conduttrice, rappresentata da:

- Ing. Antonio Pasquale Belloi, in qualità di Direttore generale della protezione civile,
- Dott. Antonio Casula, in qualità di Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,

PREMESSA

Visto lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 11 della legge 7 febbraio 1990 n. 241 che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere accordi con i privati, per il perseguimento del pubblico interesse;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

Vista la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile" e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna emesse, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" e relativo allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020, n. 50/34 del 08.10.2020, n. 3/1 del 28.01.2021 e n. 15/8 del 23.04.2021 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021 e, da ultimo, sino al 31.07.2021;

Considerato inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale, dichiarato con la citata Delib. G.R. n. 13/25, sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna";

Visto in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020, con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

Ritenuto di dover adottare misure per migliorare l'organizzazione delle attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., relativo alla Struttura organizzativa del Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Ed. 04 Rev. 01 del 20.05.2020, trasmesso in data 27 maggio 2020 dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale con nota n. 17647, e successiva nota integrativa prot. n. 44725 del 6 luglio 2020, con la quale il RSPP ha fornito ulteriori specifiche in merito alle strutture operative antincendi del CFVA;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, trasmesso dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, con nota n. 18058 del 3 giugno 2020;

Visto il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, aggiornamento 2021, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/19 del 17.06.2020;

Considerato che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni del punto 11.6.6 del suddetto Piano Regionale Antincendi, anche nella campagna antincendi in corso, ospita presso la Base operativa di Fenosu un Elicottero di tipo Ecureuil AS 350 B3 e un Elicottero tipo AIRBUS 332L1 adibito al trasporto di 15 persone (presente dal 1° luglio al 31 agosto);

Constatato che il DVR e le ulteriori specifiche fornite dal RSPP evidenziano che i locali della Base operativa di Fenosu non risultano sufficienti ad accogliere il personale degli equipaggi delle due Società elicotteristiche presenti in base e gli elitransportati del CFVA e di Forestas (in tutto 13-15 persone, 8 di equipaggio e 5-7 elitransportati, così ridotti rispetto ai 10 delle passate stagioni a motivo della pandemia in atto) in quanto le superfici dei locali, già occupate dalle quattro componenti COP (C.F.V.A., Forestas, VVF e Protezione Civile per un totale di 8 persone) non risultano idonee a garantire una sistemazione logistica adeguata, dignitosa, igienica e sicura per i lavoratori, in maniera particolare nell'attuale situazione emergenziale in cui è imposto il distanziamento interpersonale. La struttura peraltro non è servita dalla rete fognaria, e gli scarichi sono trattati con sistema di smaltimento tramite 2 serbatoi, che necessitano lo svuotamento periodico con oneroso servizio di autospurgo;

Rilevato che, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza del modulo operativo presente presso la base operativa di Fenosu, è di fondamentale importanza mantenere in essere, quanto più possibile, i moduli operativi già sperimentati in questi ultimi anni (che hanno consentito risultati apprezzabili e riconosciuti a livello regionale e nazionale) in quanto la struttura di Fenosu ha ormai assunto un rilievo regionale e fin dalla fine degli anni '90 è sede di sperimentazione per la lotta attiva antincendio, dapprima con l'Elitanker, poi con due aerei Dromader ed ora con il Superpuma e il suo equipaggio di elitransportati;

Preso atto che in ragione della prossimità con l'aeroporto civile di Fenosu, vi è la possibilità di un accordo con la Società di gestione dell'aeroporto, titolare dell'adiacente area aeroportuale, che renderebbe disponibili oltre ai locali dell'aeroporto (indispensabili per la sistemazione degli equipaggi dei velivoli e degli elitransportati) anche le infrastrutture, tra cui il deposito di carburante da 50mila litri, garantendo, in tutta sicurezza e con la massima efficienza ed efficacia, tutti i servizi AIB offerti dalla Base operativa di Fenosu fino alla scorsa campagna antincendi;

Vista la nota prot. 28679 del 3.5.2021 con la quale la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha segnalato di non aver avuto riscontro dalla competente Direzione generale degli enti locali, alla quale ha richiesto con nota prot. n. 18035 del 16.3.2021 di attivarsi con la Società SOGEAOR per avere a

disposizione gli spazi di proprietà della Società per le attività della Base operativa e per ospitare gli equipaggi e il personale adibito alla lotta antincendio;

Preso atto che a tutt'oggi la Direzione generale degli enti locali non ha individuato una soluzione per mettere a disposizione gli spazi di proprietà della SOGEAOR per le suddette attività, né ha dato riscontro alla citata nota del CFVA prot. n. 18035 del 16.3.2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della presente "Convenzione" al fine di disciplinare la temporanea locazione dei locali dell'adiacente area aeroportuale di proprietà della Società SOGEAOR di Oristano;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art. 2 – Oggetto della convenzione e ruoli delle parti

La presente "Convenzione" regola la locazione dell'immobile, rientrante nella titolarità della Società SO.GE.A.OR. srl in liquidazione, sito in località Fenosu, Comune di Oristano, di superficie complessiva di mq 320 circa, identificato come "Ex Uffici amministrativi SOGEAOR", facente parte del più ampio complesso di strutture che compongono il sistema aeroportuale di Fenosu, da utilizzare per la campagna antincendi boschivi 2020, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna stabilite dal Protocollo di regolamentazione trasmesso con nota n. 18058 del 3 giugno 2020.

La Società SO.GE.A.OR. s.p.a. concede alla Regione Autonoma della Sardegna l'uso dell'immobile così come sopra identificato per le finalità di utilizzo suddette. L'immobile, e in particolare l'area concessa alla parte conduttrice, è identificato nella planimetria allegata sotto la lettera "A", che individua anche gli spazi comuni.

La parte conduttrice accetta l'immobile sopradescritto e al contempo La Società SO.GE.A.OR., una volta che verrà verificata la insussistenza di problemi di sicurezza del volo e/o assicurative e/o di qualsivoglia altra natura ed ottenuto il nulla osta da parte dell'autorità per l'aviazione civile, si potrà impegnare anche a consentire, per la stessa durata della presente convenzione, la sosta dei velivoli sull'area aeroportuale antistante l'area partenze/arrivi e delle relative autocisterne di rifornimento.

art. 3 – Durata della Convenzione

La Convenzione avrà decorrenza dal 28 giugno 2021, data di consegna dei locali, al 6 settembre 2021 compreso.

art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'intero periodo pattuito è stabilito in Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) più IVA di legge, a carico della Direzione generale della protezione civile, da pagarsi in unica soluzione, unitamente agli oneri di cui al successivo punto 5), entro 15 giorni dalla consegna dei locali a valere sulle risorse appositamente stanziare per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

art. 5 – Ulteriori oneri a carico della Parte conduttrice

Rimangono a carico della Direzione generale della protezione civile tutti i costi relativi alla riattivazione dell'immobile quali a titolo esemplificativo le pulizie, quelle iniziali e finali, le utenze elettrica e idrica, compresi quelli relativi alla riattivazione delle stesse, che saranno avviati a nome della società proprietaria e i cui oneri saranno quantificati al termine della durata del contratto mediante allegazione di fattura delle Società erogatrici dei rispettivi servizi.

art. 6 – Destinazione dei locali oggetto del contratto

Sottoscrivendo il presente accordo la parte conduttrice si impegna a non destinare l'immobile oggetto del contratto a usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso della Società SO.GE.A.OR.. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

art. 7 – Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione

La parte conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione necessario per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo per la durata del contratto. In particolare la Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A. valuta e dispone gli interventi necessari in accordo con la Direzione generale della protezione civile, che provvede ai relativi oneri.

L'uso e la gestione dei locali, sarà affidata alla Direzione generale del Corpo Forestale e di V.A..

art. 8 – Registrazione e oneri fiscali

La Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente. Inoltre, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella All. 3 del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni.

art. 9 – Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali

La parte conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione della presente convenzione, esonerando la Società proprietaria da qualsiasi responsabilità in merito.

art. 10 – Modifiche alle clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata alla presente convenzione dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

art. 11 – Elezione di domicilio per comunicazioni

Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la Sogeaor presso lo studio del liquidatore in Oristano Vico Umberto I N. 1;
- la Direzione generale della protezione civile presso la sede di Cagliari - Via Vittorio Veneto 28;
- il Corpo forestale e di vigilanza ambientale presso la sede di Cagliari - Via Biasi 7.

art. 12 – Foro competente

Ai sensi dell'articolo 447bis Codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Cagliari.

Cagliari, _____

Letto, approvato e firmato

SO.GE.A.OR. srl in liquidazione

Dott. Alberto Annis

**Il Direttore Generale della
Protezione civile**

Ing. Antonio Pasquale Belloi

Il Direttore Generale del CFVA

Dott. Antonio Casula